

IL CONCILIATORE BANCARIO

Nel corso degli ultimi anni l'attenzione dell'opinione pubblica ha mostrato un progressivo aumento di interesse nei confronti di tutti quei sistemi tendenti a risolvere le controversie in modo alternativo rispetto al ricorso alla magistratura . Tali sistemi, infatti, consentendo alle parti di porre fine ad una vertenza attraverso una procedura rapida ed economica possono rappresentare una valida alternativa alla lentezza e all'onerosità che caratterizza il processo civile in Italia.

Una maggiore conoscenza dei vantaggi derivanti dall' utilizzo dei sistemi di risoluzione delle controversie alternativi al processo ordinario, inoltre, potrebbe favorire un cambiamento della convinzione presente in parte dell'opinione pubblica, secondo la quale l' unico mezzo per ottenere giustizia è quello di rivolgersi al giudice. La diffusione di questi strumenti risponde poi all' esigenza sempre più avvertita nella società di disporre di sistemi che consentano alle parti in lite di proseguire i propri rapporti contrattuali – cosa che non si verifica con il ricorso alla magistratura – raggiungendo una soddisfacente composizione dei rispettivi interessi.

L'utilizzo degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie è molto sviluppato all' estero. Sulla scia dell' esperienza positiva maturata negli USA, l' impiego di sistemi di giustizia alternativa ha preso piede anche in Europa raggiungendo, in molti Paesi, il risultato di una sensibile riduzione del contenzioso giudiziario e una conseguente diminuzione dei costi legali. Consapevole della validità degli strumenti alternativi di giustizia, il sistema bancario, sin dal 1993, ha promosso la sottoscrizione dell' Accordo per la costituzione dell' Ufficio reclami e dell' Ombudsman-Giurì bancario .

Proseguendo nella medesima direzione e traendo spunto dall' introduzione nel nostro ordinamento degli “*organismi di conciliazione*”, il sistema bancario ha ritenuto opportuno mettere a disposizione della clientela un' unica organizzazione finalizzata a gestire più strumenti, accomunati dall' obiettivo di raggiungere velocemente e con costi contenuti una soluzione alle controversie in materia finanziaria.

I primi dieci gruppi bancari italiani, quindi, hanno dato vita a una

nuova associazione denominata “*Conciliatore bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR*”, con la quale si è perseguito l’ obiettivo di costituire un unico soggetto specializzato, chiamato a gestire tre modalità di soluzione delle controversie, quali, in particolare, la conciliazione, l’ arbitrato e l’Ombudsman-Giurì bancario, il cui accordo sarà trasferito dall’ ABI al Conciliatore Bancario. La struttura dell’ associazione è centralizzata a Roma, ma per l’ attività di conciliazione si avvale di una rete di conciliatori che sta raggiungendo tutte le province italiane, al fine di assicurare una copertura dell’ intero territorio nazionale.

Tra i servizi del Conciliatore Bancario quello più innovativo è rappresentato dalla conciliazione, che non dà luogo ad un giudizio, ma consiste in una procedura finalizzata al tentativo di far pervenire le parti a un accordo su una controversia. Il termine “*conciliazione*” accomuna, in realtà, fattispecie diverse. Accanto alla conciliazione di tipo “*informale*”, ossia non disciplinata da una specifica normativa, esiste la conciliazione in senso “*tecnico*”, ossia quella introdotta dal nuovo processo societario. Il Conciliatore Bancario può gestire quest’ ultima procedura avendo ottenuto l’ iscrizione nel registro degli organi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

La peculiarità di tale conciliazione sta nel fatto che le parti sono assistite da un conciliatore indipendente (che è un professore universitario, un professionista o un magistrato in quiescenza) che ha la funzione di facilitare il raggiungimento di un accordo in un tempo contenuto (entro 60 giorni lavorativi). La conciliazione “*tecnica*” presente, tra l’ altro, le seguenti caratteristiche :

- a) trova applicazione per le controversie di tipo bancario, finanziario e societario, qualsiasi valore esse rivestano (non sono previsti importi minimi o massimi) ;
- b) produce particolari effetti giuridici (il verbale di conciliazione, una volta omologato, è un titolo esecutivo; si sospendono – per la durata della procedura – i termini relativi alla prescrizione e alla decadenza) ;
- c) beneficia di agevolazioni fiscali (tutti gli atti del procedimento sono esenti da tasse e il verbale di conciliazione è esente dall’ imposta di registro entro il termine di 25 mila euro).

Il Conciliatore Bancario, inoltre, metterà a disposizione della clientela anche un servizio di arbitrato che potrà essere richiesto sia per le ipotesi in cui fosse già contrattualmente previsto, sia nel caso in cui – a seguito di una conciliazione conclusa senza accordo – le parti decidano di attivare la procedura arbitrale.

Il 7 febbraio 2007 è stato organizzato a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, un incontro per presentare ufficialmente il Conciliatore Bancario. L'evento, al quale hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, ha richiamato l'interesse della stampa e del pubblico e ha costituito l'opportunità per un confronto sull'importanza e sull'efficacia dei sistemi di giustizia alternativa.

Avv. Giuseppe Tiracorrendo
Segretario generale del Conciliatore Bancario